Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO

STATUTO

Delibera n. 13 del 22/04/2004.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il comune di Doberdò del Lago – Občina Doberdob è costituito in comune autonomo **rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui alla legge e al presente Statuto**

Art. 2 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Doberdò del Lago – Doberdob è costituito dalle frazioni di Jamiano – Jamlje e Palchisce – Palkišče, le località di Marcottini – Poljane, Devetachi – Devetaki, **Ferletti – Ferleti**, Visintini – Vižintini, Micoli – Mikoli, Bonetti – Boneti, Berne – Brni, Sablici – Sabliči, Comarie – Komarji, Issari – Hišarji e Lago di Doberdò – Jezero.
2. il territorio del Comune si estende per Kmq 31,39 confinanti con i Comuni di Monfalcone – Tržič, Ronchi dei Legionari- Ronki, Sagrado – Zagraj, Savogna d'Isonzo – Sovodnje ob Soči, Duino Aurisina – Devin Nabrežina e con la Repubblica di Slovenia.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Doberdò del Lago – Doberdob che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale.
   Per particolari motivi il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3 - STEMMA E GONFALONE

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Doberdò del Lago – Doberdob.
2. Il suo gonfalone è bilingue concesso **con D.P.R. 16 luglio 1996 registrato nei registri dell'Ufficio Araldico addì 19/09/1996 Reg. anno 1996, pag. n. 36.**
3. **L'uso e la riproduzione di tali simboli possono essere autorizzati, oltre che per fini istituzionali, nell'ambito di manifestazioni o iniziative organizzate da enti terzi che rivestano interesse per l'Amministrazione. Sono vietati usi non autorizzati**.

Art. 4 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE

1. Ogniqualvolta per norma, particolari solennità o ricorrenze viene esposta la bandiera della Repubblica italiana il Comune espone anche la bandiera nazionale slovena e quella dell'Europa Unita.
2. **Il Comune espone, inoltre, durante tutto l'anno la bandiera della pace con la scritta bilingue "Pace – Mir" sul piazzale antistante la Residenza Comunale.**

Art. 5 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Ispirandosi ai principi ed agli obiettivi della Costituzione il Comune opera affinché ogni persona abbia il diritto ad un ordine sociale nazionale ed internazionale che garantisca la libertà, la democrazia, la giustizia sociale, la pace, ripudiando l'intolleranza e l'uso delle armi quale strumento di risoluzione delle controversie interne ed internazionali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale, sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali tenda, attraverso il processo di unificazione dell'Europa, al superamento degli squilibri socioeconomici, della comunità internazionale.
3. A tal fine il Comune **aderisce e promuove**, assieme ad altri Enti Locali, ad associazioni nazionali ed internazionali, iniziative tese alla tutela ed alla valorizzazione di interessi comuni. Il comune può altresì cooperare, alle condizioni eventualmente previste dalla legge, con gli Enti Locali e gli altri Stati stipulando con gli stessi accordi di cooperazione, gemellaggio e protocolli di amicizia.

Art. 6 - FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
3. Opera per l'attuazione di **efficienti servizi alla persona e alla comunità**, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
4. Il comune cura la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
5. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo.
6. Il Comune provvede ad istituire in armonia con le norme statali e regionali e con la collaborazione e partecipazione delle associazioni di volontariato e dei cittadini, un sistema di protezione civile contro i rischi di calamità naturali, incendi, crisi idriche ed altre situazioni di pericolo imprevedibili. L'istituzione del servizio sarà disciplinata da apposito regolamento.
7. Incoraggia e promuove lo sport dilettantistico, le attività ricreative, culturali, scientifiche e di volontariato.
8. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni culturali e scolastiche, ricreative, sportive e di volontariato, promovendo a tal fine la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti ed assicurandone l'uso.
9. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che potrà altresì prevedere la concessione d'uso o il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione.
10. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.
11. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche, in particolare quelle agricole, turistiche e commerciali, favorendo le attività tipiche locali e la cooperazione.
12. Nell'ambito della propria attività politico - amministrativa, nei rapporti esterni ed interni il Comune si ispira a criteri di pari opportunità tra uomo e donna assicurando ad ambo sessi pari dignità in ogni momento della vita di relazione, ivi compresa la presenza negli organi istituzionali dell'ente.
13. In considerazione della presenza storica della comunità autoctona slovena sul proprio territorio, il Comune nella sua organizzazione, nella sua attività e negli atti è impegnato a garantire la piena parità di diritti e trattamento fra cittadini di lingua italiana e di lingua slovena.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

14. Il Comune promuove e sostiene tutte le iniziative e le attività di salvaguardia e valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale **della comunità locale con particolare riguardo a quello sloveno** e quelle volte ad affermare la convivenza su basi di reciproco rispetto e conoscenza tra la popolazione di lingua italiana e quella di lingua slovena residenti nel proprio territorio.

Art. 7 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti in programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, **nonché della Provincia**, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. **I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.**
4. **Per dare piena attuazione agli Ambiti Territoriali Ottimali istituiti con legge regionale, il Comune promuove forme di collaborazione con i Comuni limitrofi, ricercandoin via prioritaria collaborazioni per l'aggregazione e la gestione comune di uffici e servizi nel quadro dell'accordo di collaborazione denominato "Città Mandamento – Mesto Okrožje.**

Art. 8 - USO DELLA LINGUA

1. Nell'ambito dell'attività del Comune e dei suoi organi sia nei rapporti interni che in quelli esterni l'uso della lingua slovena e riconosciuto accanto a quello della lingua italiana sia in forma orale che in forma scritta, **in attuazione delle vigenti disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche e delle disposizioni del presente statuto.**
2. Il Comune provvede ad organizzare i propri uffici ed il proprio personale, in modo tale da assicurare l'attuazione del diritto dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale slovena di usare la propria lingua in forma scritta e parlata nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e di ricevere risposta dalla stessa oltrechè in lingua italiana anche in lingua slovena. In caso di contestazione si considera valido il testo redatto in lingua italiana.
3. Nel territorio del Comune, nella toponomastica, nella segnaletica, vengono usate la lingua italiana e la lingua slovena.
4. Il Comune rispetta pienamente le microtoponomastica originaria quale patrimonio storico della Comunità a prescindere dalla lingua in cui è espressa.
5. Le insegne private bilingui sono tassate soltanto per il testo in una delle due lingue.

Art. 9 - ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti per legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. **L'ufficio a ciò preposto** cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 10 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi **di governo** del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - COSTITUZIONE E DURATA

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolati alla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. **Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto e delle norme vigenti.**
6. **Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.**

Art. 12 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Comune.
2. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:
   a) **gli statuti dell'ente e delle aziende speciali**;
   b) i regolamenti **fatto salvo quello dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per il quale il Consiglio si limita a dettare i criteri generali in materia**;
   c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, **i programmi triennali e l'elenco annuale delle opere pubbliche**, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in dette materie;
   d) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
   e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
   f) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
   g) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
   h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi**, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,** la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
   j) la contrazione di mutui **non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio** e l'emissione di prestiti obbligazionari;
   k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni ed **alla somministrazione** di beni e servizi a carattere continuativo;
   l) gli acquisti ed alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

n) **Ogni altra attribuzione prevista da norme di legge**

Art. 13 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. **Nella prima adunanza il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione sulla composizione della Giunta di cui al successivo art. 18.**
2. La prima convocazione è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti **e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione medesima**.
3. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti **o in formato elettronico**, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. La consegna **viene effettuata dal messo comunale, che redige dichiarazione in tal senso, ovvero con altre modalità, anche di tipo elettronico, che garantiscano la certezza del ricevimento entro i termini prescritti.**
5. L'avviso delle sessioni ordinarie, con l'elenco delle questioni da trattarsi deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
7. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
9. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione, le deliberazioni saranno valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri. **Nel computo dei consiglieri presenti non si tiene conto del Sindaco**.
10. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
11. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria:
    - per l'approvazione del Bilancio di previsione;
    - per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente.
12. Alle sedute del Consiglio comunale **partecipano** senza diritto al voto gli assessori esterni componenti della Giunta comunale.

Art. 14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. **Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. **Il relativo documento deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno trenta giorni prima della seduta di discussione e ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti da depositare presso la segreteria del Comune almeno cinque giorni prima della seduta.**
3. **La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.**
4. **Con cadenza almeno annuale, e successivamente all'approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.**
5. **Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.**
6. **Le verifiche annuali e l'approvazione della rendicontazione avvengono con le procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.**

Art. 15 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.
3. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.
4. **Il Sindaco e gli assessori da esso delegati, rispondono nella medesima seduta o, comunque, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.**
5. **Il regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Le sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.**
6. **I Consiglieri comunali** possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
7. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, **Società** ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e notizie in loro possesso, **utili all'espletamento del proprio mandato**. Essi sono tenuti **a non diffondere tutte le notizie così acquisite ogni qualvolta:**
   - **sussista possibilità di violazione della privacy personale di chichessia;**
   - **si tratti di informazioni a rilevanza industriale con aspetti di tecnologia o know how.**

I Consiglieri sono altresì tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri possono astenersi dal voto tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.
8. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il **mandato** rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo **59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del **della vigente normativa in materia**.

Art. 16 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti a norma di regolamento da uno o più componenti

Art. 17 - COMMISSIONI

1. **Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.**
2. **Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.**
3. **La delibera di istituzione deve essere adotta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.**

Art. 18 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

1. I verbali delle sedute consiliari sono redatti in lingua italiana ed in lingua slovena.
2. Il Comune si dota di apposito personale per la traduzione degli interventi consiliari.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - NOMINA

1. Il Sindaco nomina I componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Non possono far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 20 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. La giunta collabora con il Sindaco **nel governo** del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie **tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo** che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare vengono attribuiti alla giunta i seguenti compiti:

   a) In materia di funzioni di impulso al Consiglio comunale:

   - **propone al Consiglio i regolamenti;**
   - **elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;**
   - **modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) In materia di gestione delle risorse umane:

- **adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto e di quelli dettati dal consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**
- **approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;**
- **nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;**
- **autorizza la revoca, da parte del sindaco, del direttore generale**

b) in materia di programmazione economico-finanziaria:

- **approva il piano esecutivo di gestione e relative variazioni;**
- **provvede ai prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;**
- **assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;**
- **approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;**
- **approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;**

c) in materia di opere pubbliche:

- **adotta il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi della normativa vigente;**
- **approva gli studi di fattibilità, i documenti preliminari alla progettazione ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche**
- **approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;**

d) in materia elettorale:

- **fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;**
- **delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie.**

e) in materia di attività culturali:

- **approva annualmente i criteri per l'erogazione dei contributi alle associazioni e circoli nell'ambito dei principi stabiliti dal regolamento comunale;**
- **concede i patrocini;**
- **approva i programmi di manifestazioni culturali**

f) delibera in materia di toponomastica stradale;

g) formula indirizzi a carattere generale;

h) delibera in ordine all'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente a stare in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

i) dispone con indirizzi generali o specifici in ordine alle spese di rappresentanza, per gemellaggio e solennità civili.

j) esercita ogni altra funzione espressamente conferita alla Giunta dalla legge;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da **un numero di** assessori **non superiori a quattro**. Gli assessori potranno essere nominati fra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili, a condizione che si sia in presenza di cittadini di adeguata esperienza tecnica, professionale e/o amministrativa.
2. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

Art. 22 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o Il Sindaco lo giudichi opportuno a seguito di inviti comunicati anche per le vie brevi.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, a voto palese.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
5. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
6. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
7. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco**, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art 23 - TTIVE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. **Al fine di garantire il migliore raccordo tra compiti di indirizzo e controllo politico e quelli gestionali il Sindaco e gli assessori possono impartire direttive agli uffici per l'indirizzo dell'azione amministrativa nei relativi ambiti di competenza.**
2. **Le direttive saranno, di norma, scritte e a contenuto generale**

Art. 24 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale sanitaria, Ufficiale di Pubblica sicurezza, Autorità locale di protezione civile.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto**, ferme restando le competenze del Segretario Comunale e del Direttore Generale, ove nominato.**
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli Uffici e Servizi nonché all'esecuzione degli atti.
4. Svolge inoltre i seguenti compiti
   a) di amministrazione:
      I. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico – amministrativa del Comune e degli Assessori;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

II. Rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto**, previa apposita deliberazione giuntale di autorizzazione a stare in giudizio;**
III. **Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo; può conferire allo stesso le funzioni di direttore generale o revocare, previa delibera di giunta, il suddetto conferimento**
IV. Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;
V. **Convoca i comizi per i referendum**
VI. Ha il potere di delega generale o parziale di tutte le sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori oltrechè a consiglieri con mera rilevanza interna e al fine di una migliore organizzazione dell'attività di competenza degli organi collegiali;
VII. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
VIII. **Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;**
IX. Emana i provvedimenti in materia di polizia amministrativa e di disciplina edilizia;
X. **Emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge regionale assegna genericamente al Comune;**
XI. **Esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali in materia urbanistica;**
XII. Sovrintende al corpo di polizia municipale;
XIII. Coordina **sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate** gli orari degli esercizi commerciali**,dei pubblici esercizi e dei** servizi pubblici e di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche**; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali**;
XIV. Rilascia attestati di notorietà pubblica*;*
XV. Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
XVI. Rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato;
XVII. **Provvede a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del comune.**
XVIII. **Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte specializzazioni ai sensi del successivo art. 29**

b) di vigilanza:
I. acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi, informazioni ed atti anche riservati;
II. promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
III. esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IV. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
V. accoglie le dimissioni rassegnate dagli Assessori e nomina i sostituti.

c) di organizzazione:
I. stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede;
II. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
III. dispone la convocazione della Giunta;
IV. provvede ad assolvere le funzioni di polizia giudiziaria nella sua qualifica di Ufficiale di Pubblica sicurezza;
V. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di Ufficiale del Governo per i servizi di competenza statale;
VI. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge;
VII. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
VIII. vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 25 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi **della vigente normativa**.
3. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 26 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco ~~esercita~~ le funzioni sostitutive del Sindaco **sono svolte dall'assessore più anziano d'età.**
3. **In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco la convocazione e la presidenza del consiglio vengono esercitate dal consigliere anziano. Allo stesso modo si procede allorchè le funzioni di Vicesindaco siano state attribuite ad assessore esterno.**
4. **È consigliere anziano il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze, escludendo dal computo i candidati alla carica di sindaco, ovvero a di parità di preferenze quello più anziano di età.**

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORGANI BUROCRATICI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 27 - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo i rispettivi ambiti di competenza.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 28 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, gli organi amministrativi.
2. i regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi di lavoro e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norma di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. Il segretario inoltre:
   a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitogli dal sindaco.

6. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato il direttore generale ai sensi del successo articolo 27bis. Svolge inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
7. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART 30 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare il rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie, come delineate all'articolo precedente del presente statuto.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, Il Direttore generale provvede:
   a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
   b) alla proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art.169 del predetto decreto.
   c) All'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
3. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni Loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.
4. Il direttore generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
5. Il direttore generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 31 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a nominare tra i dipendenti dell'ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Ai responsabili degli uffici e servizi spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. **A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale**
4. **Ai responsabili dei Servizi compete l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, il quale appone altresì, sulle determinazioni adottate, il proprio visto attestante la copertura finanziaria.**
5. **I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.**
6. **I responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.**

Art. 32 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. **Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.**
2. **Con le stesse procedure e nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi possono essere assegnati, nelle forma e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. .18/08/2000, n. 267.**
3. **I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.**

Art. 33 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. **Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.**
2. **Le norma regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.**

Art. 34 - CONFERENZA DEI SERVIZI

1. **L'amministrazione comunale può indire conferenze di servizio qualora sussistano le condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 14 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241.**

CAPO II - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 35 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici **locali** possono essere esercitati **nei casi e con le modalità di cui al Titolo V del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 36 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. **Ogni qualvolta si proceda alla gestione in economia, con apposite norme regolamentari il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dai comuni.**

Art. 37 - ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

2. L'Azienda speciale è ente strumentale all'Ente Locale dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale o Provinciale.
3. L'istituzione è organismo strumentale all'Ente Locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme dell'azienda speciale o dell'istituzione ~~procederà nel seguente modo:~~ il Consiglio comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a fissare gli indirizzi per la nomina degli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità o comprovata capacità amministrativa.
5. Con **la deliberazione** di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 38 - SOCIETÀ PER AZIONI

1. **Ogni qualvolta la gestione venga garantita a mezzo di società per azioni, il Consiglio approva un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.**
2. **Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società vengono comunque stabilite le modalità di rappresentanza del Comune negli organi della medesima.**

Art. 39 - CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia o con altri Comuni.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e dei votanti.

Art. 40 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi **e l'esercizio associato di funzioni**, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le Aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 32, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla Legge e dal proprio Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o suo delegato.

Art. 41 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione ed attuazione di opere di interventi o di programmi, che per la loro autorizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forma previste dalla legge.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 42 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio Demanio e Patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del demanio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati da un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.
6. Il Comune si impegna a promuovere la formazione di una commissione di carattere consultivo quale espressione della popolazione interessata, per acquistare parere in ordine alle iniziative e progetti da realizzare con i proventi derivanti dalla alienazione dei beni soggetti ad uso civico.

Art. 43 - FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, Il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e della tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
   a) imposte proprie;
   b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. **Tutti gli atti e i provvedimenti del comune in materia tributaria sono formati nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/07/2000, n. 212 e dal vigente regolamento attuativo**

Art. 44 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge **e dal regolamento di contabilità dell'ente**.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo va **entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione del bilancio regionale** osservando nella formulazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio pluriennale, per la sola competenza, per una durata pari a quello regionale.
4. Il Bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio di chiarezza e della specificazione.
5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6. **I provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**
7. I risultati di gestione, relativi ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma od intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimonialmente spiegati da un relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 45 - CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale, scelto secondo le modalità della legge.
2. Esso dura in carica tre anni non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto.
4. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
6. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente sono gravi ne riferisce immediatamente ai consiglieri.

Art. 46 - REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE E FORMA CONTRATTUALI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. **192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267** un apposito Regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle Leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 47 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini sono consentite forma dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino e ad ogni soggetto collettivo rappresentativo di interessi superindividuali di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
6. Allo scopo l'Amministrazione attraverso il responsabile del **Servizio** potrà attivare direttamente o su iniziativa dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
7. Onde evitare controversie e senza ledere gli interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
8. I modi e le forme di attuazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 48 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. l'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela degli interessi culturali, economici , sociali e politici.
2. Riconosce il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione per il libero svolgimento in forma democratica delle attività culturali, politiche, sociali, economiche, scientifiche,sportive e ricreative.
3. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
4. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessone di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme con apposito regolamento.

Art. 49 - FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritiene essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Qualora la materia oggetto della consultazione coinvolga gli interessi dell'intera comunità locale l'amministrazione potrà all'uopo convocare tramite assemblea i soggetti collettivi esistenti ed operanti sul territorio comunale.
3. Per i problemi specifici riguardanti le singole frazioni l'Amministrazione potrà convocare tramite assemblea i cittadini delle frazioni e località interessate.

Art. 50 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE PRETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte, intese a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. La Giunta in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale convocata dopo la scadenza di detto termine e comunque non oltre i 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 51 - REFERENDUM CONSULTIVI

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è **ammessa** l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal Referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto di precedenti Referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del Referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze in materia, o da 1/3 (un terzo) del corpo elettorale.
4. Sull'ammissibilità del Referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Il Consiglio ove nulla osti indirà il referendum rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
6. Il Referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.
7. I Referendum possono essere revocati o sospesi con motivata deliberazione del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
8. La consultazione referendaria non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
9. Suddetta materia troverà specifica disciplina in apposito regolamento.

Art. 52 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forma stabilite dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
3. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 53 - DIFENSORE CIVICO

1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico per l'adempimento dei propri compiti può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni, accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.
3. Il Difensore Civico viene **nominato** dalla Giunta comunale, e sentito il parere obbligatorio e non vincolante dei capigruppo consiliari, tra i cittadini in possesso almeno del titolo di studi di scuola media superiore, con conoscenza della lingua slovena. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Difensore Civico si avvarrà per i propri fini istituzionali, per il tramite del segretario comunale, del personale comunale e disporrà di mezzi economici appositamente stanziati a bilancio, previa deliberazione della giunta comunale ai fini del necessario impegno di spesa.

TITOLO VI - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 54 - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio **comunale e la giunta comunale, in conformità alle rispettive competenze, adottano** i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organismi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Regolamento, **una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione**, ~~diventerà~~ **diventa** obbligatorio dal quindicesimo giorno successivo alla sua rinnovata pubblicazione.

Art. 55 - POTERE DI ORDINANZA

1. Il Sindaco (o gli Assessori per delega) ha il potere di emettere ordinarie ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali ed in Leggi e Regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.
2. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrano gli estremi di contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
3. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si intende ovviare.
4. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.
5. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALITÀ

Art. 56 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 57 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'adozione di Regolamenti previsti **dalle vigenti normative** e dal presente Statuto, restano in vigore le norma dei Regolamenti adottati dal Consiglio secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con quanto dispongono **le disposizioni vigenti** e lo Statuto.

Art. 58 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi della legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione **all'albo pretorio dell'ente**.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art. 59 - REDAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è redatto in lingua italiana e in lingua slovena. In caso di contestazione si considera valido il testo in lingua italiana.